

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalla legge regionale 8 agosto 2016, n. 22.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.

Testo vigente della Legge Regionale 5 aprile 2016, n. 6.

“Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell’economia campana - Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l’anno 2016”.

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

La seguente legge:

Art. 1
(Finalità)

1. In coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l’azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di Economia e Finanza Regionale (DEF 2016).

2. In particolare la presente legge intende dare attuazione, in sede di prima applicazione degli strumenti di programmazione economica e finanziaria, alle seguenti misure indicate nella parte seconda del DEF 2016 recante “La programmazione strategica”: misura 2.1 “La programmazione per lo sviluppo delle attività produttive”; misura 2.6 “Agricoltura, ambiente e territorio”; misura 2.8 “Cultura e turismo quali principali fattori di sviluppo economico”; misura 2.9 “Trasporti e reti al servizio del cittadino e del territorio”; misura 2.10 “Sicurezza, cultura della legalità e politiche sociali”; misura 2.11 “Interventi finalizzati all’attuazione delle misure previste dal piano di stabilizzazione finanziaria”.

TITOLO I

“Misura 2.1 La programmazione per lo sviluppo delle attività produttive”

Art. 2

(Azioni di promozione delle *start up* innovative)

1. Per promuovere la creatività d’impresa alle *start up* innovative, come definite dall’articolo 25, comma 2 del decreto - legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 iscritte nel registro delle imprese nell’apposita sezione speciale, avente sede legale e almeno una sede operativa in Campania, è concesso un contributo per lo sviluppo dei processi innovativi fino ad un massimo pari al 100 per cento dell’ Irap relativa ai periodi di imposta 2016, 2017 e 2018.

2. Agli oneri relativi all’intervento di cui al comma 1, per un importo massimo pari ad euro 900.000,00 annui per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018, si fa fronte mediante corrispondente riduzione delle risorse libere appostate alla Missione 14, Programma 1, Titolo I del bilancio regionale vigente mediante la riprogrammazione della spesa.

3. La Giunta regionale, con delibera, sentita la commissione consiliare competente in materia, stabilisce i criteri, i tempi e le modalità applicative per la concessione del contributo di cui al comma 1.

Art. 3

(Misure per sostenere gli insediamenti produttivi e la cultura diffusa)

1. L’ articolo 20 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 (Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l’apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l’attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015) è così modificato:

a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: “1bis. In attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all’articolo 118, comma 1 della Costituzione, nel caso di

presenti norme la Giunta regionale approva un apposito regolamento.

Art. 25

(Misure per il recupero dei crediti e la razionalizzazione della spesa)

1. Per recuperare tempestivamente crediti vantati dalla Regione Campania nei confronti delle amministrazioni pubbliche territoriali, la legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania - Legge finanziaria 2012) è così modificata:

a) al comma 1 dell'articolo 1, dopo le parole "posizioni giuridiche negoziali" sono aggiunte le seguenti "nonché da sentenze, decreti ingiuntivi, o altri atti amministrativi e giurisdizionali";

b) dopo il comma 1bis dell'articolo 1, sono aggiunti i seguenti:

"1ter. Per i crediti vantati nei confronti degli enti locali dissestati, rientranti nella massa passiva rilevata dall'organo straordinario di liquidazione, la Regione procede ai sensi dell'articolo 258 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).;

1-quater. Per le medesime finalità del presente articolo, la Giunta regionale è altresì autorizzata a stabilire modalità di recupero dei crediti vantati, senza il gravame degli interessi e rivalutazione del debito, per i crediti derivanti dall'attuazione dell'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Trasferimento funzioni a Regioni ed enti locali) e degli articoli 3 e 8 della legge regionale 16 ottobre 1978, n. 42 (Norme sulla soppressione dei patronati scolastici e relativi consorzi provinciali della Regione Campania ed attribuzione dei relativi servizi, beni e personale ai Comuni a norma dell'articolo 45 del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616).".

2. Al comma 5 dell'articolo 1, della legge regionale 5/2013 le parole "che hanno ad oggetto attività inerenti o riconducibili all'incarico d'ufficio" sono soppresse.

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 30 aprile 1975, n. 25 (Esercizio dell'iniziativa di referendum popolare), è aggiunto il seguente: "2 bis. In caso di elezione del nuovo Consiglio regionale sono fatti salvi, altresì, i risultati dei referendum consultivi già svolti nel biennio precedente alle elezioni del nuovo Consiglio e pubblicati ai sensi dell'articolo 34.".

4. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale provvede a riorganizzare i propri uffici al fine di istituire una specifica struttura di supporto all'attività legislativa dei consiglieri regionali, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, a valere sulle risorse già iscritte nel bilancio del Consiglio regionale.

5. Nell'ambito del programma operativo regionale FESR per la Campania, la Giunta regionale è autorizzata a negoziare con le istituzioni dell'Unione Europea l'individuazione del beneficiario e delle operazioni da finanziare mediante procedure concertative o negoziali anche nelle società non quotate interamente partecipate dall'amministrazione regionale o dagli enti locali della Regione Campania.

6. L'articolo 13 della legge regionale 4/2003 è così modificato:

a) al comma 3 dopo le parole "di cui al comma 2" sono aggiunte le seguenti "salvo quanto dovuto ai sensi dell'articolo 12, comma 1";

b) al comma 4 sostituire il periodo finale da "Nell'ipotesi" fino alle parole "alla nomina dei commissari ad acta." con il seguente: "Nell'ipotesi in cui i Comuni non contribuiscano alle spese consortili di cui al presente comma ovvero non sottoscrivano entro 60 giorni dal loro invio da parte del Consorzio le convenzioni, i Consorzi sono autorizzati a riscuotere i canoni loro dovuti con le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 12.".

7. Al comma 2 dell'articolo 10, della legge regionale 9 novembre 2015, n. 14 (Disposizioni sul riordino delle funzioni amministrative non fondamentali delle Province in attuazione della Legge n. 56 del 7 aprile 2014 e della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014), dopo le parole "oggetto di riordino" sono aggiunte le seguenti "in via prioritaria" e dopo le parole "servizi rimasti in capo alle Province ed" sono aggiunte le seguenti ", in via subordinata,".

Art. 26

(Misure per il contenimento della spesa del Consiglio regionale)

1. L'articolo 20 della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania) è abrogato. Sono fatti salvi i relativi trattamenti già in erogazione, di cui alla disposizione abrogata.

2. L'articolo 2 della legge regionale 1/2016 è così modificato:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a introdurre misure corrispondenti